



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ASSEGNAZIONE DI
POSTAZIONI PER IMPIANTI
PUBBLICITARI ELETTRONICI A
MESSAGGIO VARIABILE
CONTINUO.**

Approvato con atto di CC. 63 del 03/092012

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.3
Art. 2	Ambito di applicazione	pag.3
Art. 3	Riserva	pag.3
Art. 4	Avviso di disponibilità	pag.3
Art. 5	Domanda di assegnazione provvisoria	pag.3
Art. 6	Assegnazione provvisoria	pag.4
Art. 7	Assegnazione definitiva	pag.4
Art. 8	Tempi concessi per l'installazione	pag.4
Art. 9	Durata dell'assegnazione definitiva	pag.4
Art. 10	Revoca dell'assegnazione definitiva	pag.5
Art. 11	Manutenzione Rimozione e Garanzia	pag.5
Art. 12	Entrata in vigore	pag.5

Regolamento Comunale per la disciplina dell'assegnazione di postazioni per impianti pubblicitari elettronici a messaggio variabile continuo.

(approvato con atto di C.C. n° 63 del 03/09/12)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e selezione in caso di domande concorrenti, relative l'installazione di pannelli pubblicitari elettronici a messaggio variabile continuo, di cui all'art. 10 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, modificato con atti di C.C. n° 59 del 30/07/07, n° 64 del 26/07/10 e n° 77 del 14/07/2008.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali e gli ambiti di installazione di pannelli pubblicitari elettronici a messaggio variabile continuo sono puntualmente disciplinati dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, modificato con atti di C.C. n° 59 del 30/07/07, n° 64 del 26/07/10 e n° 77 del 14/07/2008 e da eventuali modifiche ed integrazioni successivamente approvate. Il presente Regolamento definisce la procedura per l'assegnazione ai soggetti richiedenti delle postazioni come sopra individuate e, dato il numero limitato di postazioni, fissa i criteri selettivi delle domande concorrenti ove eccedenti il numero delle postazioni disponibili o interessanti la stessa postazione.

Art. 3

Riserva

L'Amm.ne Comunale si riserva, per sé e/o per Aziende di cui la stessa detenga compartecipazione, un numero non superiore ad un quarto delle postazioni previste nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 4

Avviso di disponibilità

Le postazioni residuali rispetto a quelle di cui al precedente articolo verranno assegnate, a coloro che avranno presentato richiesta secondo la procedura indicata nel successivo Art. 5, previo avviso da pubblicare e rendere noto nelle forme di Legge.

Art. 5

Domanda di assegnazione provvisoria

La domanda di assegnazione provvisoria, da formulare nei modi e termini indicati nell'Avviso Pubblico di cui al precedente articolo, dovrà contenere, oltre alla documentazione indicata nell'avviso stesso, anche l'indicazione del numero dei cartelli da installare, le loro caratteristiche dimensionali e l'ubicazione richiesta, nonché l'impegno a produrre le documentazioni di cui al successivo Art. 7 nei termini stabiliti.

Qualora l'impianto pubblicitario debba essere installato su area di proprietà privata, alla domanda dovrà inoltre essere allegato impegno a produrre formale assenso all'installazione rilasciato dal proprietario del terreno di sedime.

Art. 6
Assegnazione provvisoria

Scaduto il termine indicato nell'avviso per la presentazione delle richieste, l'Amm.ne Comunale provvede all'esame delle domande pervenute, verificandone la completezza, ed alla individuazione degli assegnatari che abbiano prodotto le istanze idonee, previo sorteggio qualora sussistano più richieste per ciascuna postazione.

In tal caso si procede ad effettuare il sorteggio del soggetto assegnatario per una postazione alla volta, escludendo dal successivo la ditta già assegnataria del precedente sorteggio, qualora siano state presentate richieste ripetute per più postazioni.

Di tutto quanto sopra ne verrà fatta notazione su apposito verbale.

Con successivo atto dirigenziale si provvederà alla presa d'atto delle risultanze riportate a verbale e contestualmente alla esclusione delle istanze risultate non idonee ed all'assegnazione provvisoria di ciascuna postazione riportando quanto stabilito al 1° comma del successivo Art. 7, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 7
Assegnazione definitiva

L'assegnazione della postazione effettuata in via provvisoria diverrà definitiva, senz'altra formalità, a condizione che il soggetto assegnatario produca, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione provvisoria agli uffici competenti, tutte le prescritte autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri, ecc. nonché le dichiarazioni e fidejussioni indicate agli Art.li 5 e 11.

Il termine di 90 (novanta) giorni, come sopra stabilito potrà, per motivi non dipendenti dall'assegnatario, essere prorogato di 45 (quarantacinque) giorni su apposita richiesta motivata da presentare in tempo utile dal soggetto stesso.

Ove non si provveda a produrre la documentazione menzionata nei termini suindicati, con provvedimento dirigenziale da comunicare all'interessato, si provvederà alla revoca dell'assegnazione provvisoria e la relativa postazione è resa libera per nuove assegnazioni.

Art. 8
Tempi concessi per l'installazione

Entro 180 (centottanta) giorni dall'assegnazione provvisoria della postazione, e comunque successivamente all'avvenuto adempimento di quanto stabilito al 1° comma del precedente Art. 7, la ditta assegnataria dovrà procedere all'installazione dell'impianto pubblicitario.

Art. 9
Durata della assegnazione definitiva

La postazione come sopra assegnata in via definitiva viene concessa per un periodo di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di assegnazione provvisoria.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza della precedente assegnazione è consentito richiedere il rinnovo, con apposita istanza corredata dai documenti richiamati al 1° comma dell'Art. 7, per uguale periodo.

Fatti salvi i casi previsti al successivo Art. 11, il rinnovo dell'assegnazione verrà perfezionato con provvedimento dirigenziale da comunicare all'interessato.

Art. 10
Revoca dell'assegnazione definitiva

Il mancato rispetto del termine di 180 (centottanta) giorni, fissato al precedente Art. 8 per l'installazione del manufatto, comporterà la revoca dell'assegnazione definitiva da perfezionare con provvedimento dirigenziale comunicato al soggetto interessato e la relativa postazione è resa libera per nuove assegnazioni.

Art. 11
Manutenzione Rimozione e Garanzie

La ditta assegnataria dovrà sottoscrivere impegno ad assumersi l'obbligo di effettuare, per la durata dell'assegnazione definitiva, la manutenzione dell'impianto e di rimuovere l'impianto pubblicitario, a propria cura e spese, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'assegnazione definitiva.

Detti obblighi dovranno essere garantiti con fideiussione bancaria o assicurativa di importo adeguato, escutibile a prima chiamata in caso di mancato rispetto degli obblighi garantiti, a copertura della spesa eventualmente sostenuta dall'Ente per la rimozione a sua cura dell'impianto stesso.

In caso di accertata mancata manutenzione dell'impianto che determini problematiche di sicurezza e/o estetico-ambientali, o di mancata rimozione alla scadenza del periodo di assegnazione, previa diffida a provvedere quanto prima, l'assegnazione definitiva verrà revocata e, qualora non si sia provveduto, la rimozione della struttura installata verrà eseguita d'ufficio e la fideiussione introitata.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente approvato con atto di C.C. n° 78 del 14/07/2008 ed entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267".